

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4650 del 10/10/2019
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla SOC. AGRICOLA BIOGAS IL MURELLO SS di Denis, Franco e Alessandro Sarti per lo stabilimento sito in comune di Medicina, via Fiorentina n° 3780
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4782 del 10/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno dieci OTTOBRE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana¹

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla SOC. AGRICOLA BIOGAS IL MURELLO SS di Denis, Franco e Alessandro Sarti per lo stabilimento sito in comune di Medicina, via Fiorentina n° 3780

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla SOC. AGRICOLA BIOGAS IL MURELLO SS di Denis, Franco e Alessandro Sarti per lo stabilimento ubicato nel Comune di Medicina, via Fiorentina n° 3780 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di reflui in acque superficiali⁴
 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali⁵
 - Comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs.152/2006 per l'utilizzazione agronomica della frazione liquida e palabile del digestato (Regolamento Regione Emilia Romagna n° 3 del 15/12/2017 e smi)
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A, B, C e D alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Il presente atto costituisce modifica non sostanziale della determina di Autorizzazione Unica⁶ rilasciato dalla

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....”..

³ Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁶ Autorizzazione Unica all'impianto di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile rilasciata dalla Provincia di Bologna ai sensi dell'art 12 del DLgs 387/2003 con atto determina n°975 del 24/11/2010

Provincia di Bologna ai sensi dell'art 12 del DLgs n° 387/2003 per l'impianto di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili mediante la combustione di biogas da biomasse non costituenti rifiuto, limitatamente alle tematiche ambientali ivi comprese e sostituisce le conseguenti prescrizioni. In particolare:

- per le emissioni in atmosfera ed emissioni odorigene sono sostituite le prescrizioni da 28 a 35 dell'allegato sub A alla determina n°975/2010 con l'allegato A del presente atto
- per gli scarichi di reflui in acque superficiali è sostituita la prescrizione n° 36 dell'allegato sub A alla determina n° 975/2010 con gli allegati B e C del presente atto
- per l'utilizzo agronomico del digestato sono sostituite le prescrizioni da 37 a 43 dell'allegato sub A alla determina n°975/2010 con l'allegato D al presente atto

Resta invariata ogni altra prescrizione contenuta nell'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Bologna ai sensi del DLgs 387/03 con determina n° 975 del 24/11/2010. Il presente atto, va conservato unito all'Autorizzazione Unica stessa quale parte integrante, in quanto ne costituisce aggiornamento.

4. Vista la relazione di Piano di Adeguamento presentato dalla SOC. AGRICOLA BIOGAS IL MURELLO SS di Denis, Franco e Alessandro Sarti per adeguare l'impianto ai criteri tecnici stabiliti dalla DGR 1495/2011, si prescrive la realizzazione delle coperture della platea di stoccaggio del digestato solido e delle vasche del digestato liquido, come da progetto presentato, entro sei mesi dal rilascio del presente atto. L'azienda dovrà fornire a questa Agenzia ed al comune di Medicina una nota informativa a conclusione dei lavori di realizzazione delle coperture di progetto.
5. Si dà atto che la Società dichiara di avere effetto le campagne di monitoraggio degli odori nel biennio 2017-2018. Entro un mese dal rilascio del presente atto la SOC. AGRICOLA BIOGAS IL MURELLO SS di Denis, Franco e Alessandro Sarti dovrà inviare a questa Agenzia ed al comune di Medicina la relazione conclusiva dei monitoraggi svolti. Sulla base di tale relazione potranno essere prescritti, se necessari, ulteriori monitoraggi anche alla luce della realizzazione degli interventi di copertura di cui al precedente punto 4.
6. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁷;
7. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁸
8. Obbliga la SOC. AGRICOLA BIOGAS IL MURELLO SS di Denis, Franco e Alessandro Sarti a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁹
9. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente

⁷ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁸ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁹ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

10. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
11. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La SOC. AGRICOLA BIOGAS IL MURELLO SS di Denis, Franco e Alessandro Sarti, c.f. e p. iva 02980531202, avente sede legale e stabilimento in comune di Medicina, via Fiorentina n° 3780, ha presentato in data 28/06/2018 al SUAP del comune di Medicina una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente completata con documentazione pervenuta al SUAP in data 25/02/2019¹⁰.

Tale domanda contiene la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali. L'impianto svolge attività di produzione energia elettrica mediante combustione di biogas da biomasse ed è attualmente autorizzato ai sensi dell'art 12 del Dlgs 387/2003 con Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Bologna, determina n° 975 del 24/11/2010. La domanda di AUA e la successiva documentazione a completamento della domanda, ricomprende le altre matrici ambientali relative all'impianto: autorizzazione alle emissioni in atmosfera, scarico di acque reflue in acque superficiali e comunicazione di utilizzazione agronomica del digestato, per le quali è dichiarato che non sono state apportate modifiche rispetto alla situazione autorizzata.

In data 04/06/2019 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria¹¹ del servizio territoriale di ARPAE.

In data 12/06/2019 è pervenuto il parere favorevole del comune di Medicina¹² in merito allo scarico di reflui domestici in acque superficiali.

La SOC. AGRICOLA BIOGAS IL MURELLO SS di Denis, Franco e Alessandro Sarti dichiara che durante il biennio 2017-2018 è stato realizzato il monitoraggio odorigeno prescritto dalla DGR 1495/2011 "Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas" (punto 3.3 del relativo allegato tecnico). Poichè non risulta allegata alla documentazione di AUA la relazione conclusiva del monitoraggio svolto, si prescrive che questa venga trasmessa entro un mese dal rilascio del presente atto; sulla base di tali risultati di monitoraggio potranno essere prescritte ulteriori campagne di monitoraggio, se necessarie.

Si dà atto che la documentazione tecnica allegata alla domanda di rilascio di AUA contiene anche la relazione "Piano di adeguamento alla DGR 1495/2011" con la quale vengono proposti i necessari interventi strutturali di copertura della platea di stoccaggio del digestato solido e delle vasche di digestato liquido,

¹⁰ Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PG n°41773 del 14/03/2019, pratica Sinadoc n° 11326 del 2019

¹¹ Parere agli atti di ARPAE con PG n° 87840 del 04/06/2019

¹² Parere del Comune di Medicina agli atti di ARPAE con PG n°92911 del 12/06/2019

comprensivo anche del crono-programma di realizzazione degli stessi. Si prescrive pertanto la realizzazione delle coperture di progetto entro e non oltre sei mesi dal rilascio del presente atto.

Viste le prescrizioni n°28 e 29 dell'allegato sub A) dell'autorizzazione unica ex Dlgs 387/2003, determina n° 975 del 24/11/2010 inerenti le Emissioni in atmosfera, queste risultano superate dalla normativa sopravvenuta nazionale (Dlgs 183/2017 di attuazione alla direttiva 2015/2193/UE in materia di medi impianti di combustione) e regionale (DPR 1496/2011) e pertanto lo stabilimento risulta ora soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art 269 del Dlgs 152/06; si procede all'aggiornamento d'ufficio delle prescrizioni n° 28 e 29 dell'allegato sub A) dell'autorizzazione unica ex art. 12 DLgs387/2003, con l'allegato A al presente atto di AUA.

Per quanto attiene l'autorizzazione allo scarico di acque reflue in acque superficiali, viste le prescrizioni stabilite per impianti simili per le acque reflue potenzialmente contaminate, occorre procedere alla modifica della prescrizione n° 36 dell'allegato sub A dell'autorizzazione unica n° 975 del 24/11/2010 con l'allegato B al presente atto di AUA.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.926 del 05/06/2019 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano ad € 271,50 (importo corrispondente alla matrice scarico di acque prima pioggia e/o dilavamento cod tariffa 12.2.1.1 - emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.3.4.1 e comunicazione per utilizzazione agronomica effluenti di allevamento cod tariffa 12.2.3.1: per queste matrici ambientali è stata applicata la riduzione del 50% in quanto trattasi di titoli ricompresi in AUA come proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione in essere).

Si adotta pertanto l'A.U.A. che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche in acque superficiali come individuati in allegato B quale parte integrante e sostanziale del presente atto
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali come individuati in allegato C quale parte integrante e sostanziale del presente atto
- Comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs.152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato come individuati in allegato D

Il Responsabile
U Autorizzazioni Ambientali
Stefano Stagni ¹³

¹³ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 64/2019 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/10/2019 degli incarichi di P.O.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

SOC. AGRICOLA BIOGAS IL MURELLO SS di Denis, Franco e Alessandro Sarti

Comune di Medicina - via Fiorentina n° 3780

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili svolta dalla SOC. AGRICOLA BIOGAS IL MURELLO SS di Denis, Franco e Alessandro Sarti nello stabilimento ubicato in Comune di Medicina, via Fiorentina n° 3780, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La SOC. AGRICOLA BIOGAS IL MURELLO SS di Denis, Franco e Alessandro Sarti è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE S4

PROVENIENZA: COGENERATORE – MOTORE ENDOTERMICO 112 KWe

Portata massima	900 Nm ³ /h
Durata massima	24 h/g
Altezza minima	6.70 m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)(*)	100 mg/Nm ³
Ossidi di azoto	450 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	350 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	500 mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	10 mg/Nm ³

(*) escluso il metano

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%.

EMISSIONE S5

PROVENIENZA: TORCIA DI EMERGENZA

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Il gestore di impianto dovrà registrare su supporto informatico o cartaceo data e ora di avvio della torcia di emergenza, causa dell'avvio, il tempo in cui l'emissione è rimasta attiva e gli interventi attuati per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento dell'impianto. Il registro dovrà essere tenuto presso l'impianto, aggiornato ed a disposizione degli enti di controllo.

EMISSIONE S2

PROVENIENZA: VALVOLA SOVRA – SOTTO PRESSIONE DIGESTORE VERTICALE 1

EMISSIONE S3

PROVENIENZA: VALVOLA SOVRA - SOTTO PRESSIONE DIGESTORE VERTICALE 2

Il gestore di stabilimento dovrà dotarsi di un registro, il cui format è riportato al punto 13 dell'allegato alla DGR 1496/2011, ove dovranno essere annotati i quantitativi annuale di biomasse alimentati all'impianto, l'energia elettrica prodotta, la frequenza di sostituzione/manutenzione degli eventuali sistemi di abbattimento e gli eventi di entrata in funzione degli apparati di emergenza. Tale registro dovrà essere tenuto presso l'impianto, aggiornato ed a disposizione degli enti di controllo.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN 14790:2006 per la determinazione della umidità;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo UNI EN ISO 25140:2010 per la determinazione del metano;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- UNI EN 1911:2010; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCl;
- Metodo UNI EN 13725:2004 per la determinazione degli odori (olfattometria dinamica).

Possono inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di

funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione $\pm$ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'Autorità competente ed il Distretto Territoriale di Arpa Sezione di Bologna devono essere informati entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. Il gestore di impianto dovrà adottare, secondo le migliori tecnologie disponibili, tutti gli accorgimenti impiantistici e gestionali, che permettano di minimizzare e mantenerne contenuta l'entità delle emissioni, con particolare riferimento all'eventuale impatto odorigeno delle emissioni diffuse e delle polveri; dovrà essere effettuata una periodica pulizia dei piazzali, (anche rimuovendo tempestivamente le eventuali perdite di materiali vegetali), dei pozzetti, delle griglie, della rete fognaria a servizio delle aree di stoccaggio e di tutti i manufatti di gestione delle acque reflue industriali mantenendoli in buone condizioni di funzionamento.
4. La presa di campionamento dell'emissione S4 dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001 e UNI EN 13284-1; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto

dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

5. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
6. La SOC. AGRICOLA BIOGAS IL MURELLO SS di Denis, Franco e Alessandro Sarti dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per il punto di emissione S4.
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro, tenuto a disposizione delle Autorità di controllo. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni.
7. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della SOC. AGRICOLA BIOGAS IL MURELLO SS di Denis, Franco e Alessandro Sarti, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
8. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

SOC. AGRICOLA BIOGAS IL MURELLO SS di Denis, Franco e Alessandro Sarti

Comune di Medicina - via Fiorentina n° 3780

ALLEGATO B

**Matrice scarico di acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali
di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i. e del Punto 8 della D.G.R. 286/2005**

Classificazione dello Scarico

acque meteoriche di dilavamento delle aree potenzialmente contaminabili dalle attività svolte e riconducibili principalmente alle strada asfaltata, alle aree trincee vuote ed al piazzale antistante le trincee. Le acque di prima pioggia vengono trattate in vasca dedicata e successivamente ricircolate all'impianto per il loro utilizzo all'interno del ciclo di lavorazione. Le acque eccedenti la prima pioggia recuperata (seconda pioggia), qualora il volume d'acqua in eccesso rispetto alla portata del fosso verrà deviato nel bacino di laminazione idraulica, dal quale poi verranno fatte defluire nello stesso scarico.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- uno scarico di acque reflue domestiche provenienti dal locale tecnico a servizio dell'attività di Impianto a Biogas. (competenza amministrativa del Comune di Medicina. Vedi Allegato C al presente atto).

Prescrizioni

1. Ai sensi della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006 lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento, considerate potenzialmente contaminabili dalle attività svolte, deve rispettare, nel pozzetto parziale di controllo a valle del sistema di gestione, i limiti di accettabilità fissati dalla Tab.3 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006-parte terza per scarico in acque superficiali limitatamente ai parametri Solidi Sospesi Totali, C.O.D. ed Idrocarburi Totali;
2. Il dispositivo manuale di intercettazione (paratia) dovrà essere attivata in caso di eventi incidentali quali rottura cisterne, sversamenti, incendi che potrebbero essere causa di

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

inquinamento del corpo ricettore.

3. Il Titolare dello scarico deve garantire che:

- le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati grafici di riferimento del presente provvedimento;
- i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando e realizzando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
- i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
- siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
- l'impianto di gestione e trattamento delle acque reflue di dilavamento sia sottoposto a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata e che di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
- lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e di trattamento delle acque reflue di dilavamento sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
- la rete di raccolta delle acque meteoriche non venga mai utilizzata per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque acque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento;
- Siano effettuati periodici interventi di manutenzione al fosso ricettore per un tratto di almeno 30 metri a valle dello scarico, quali eliminazione di vegetazione spontanea in eccesso o mantenimento della regolare sezione idraulica, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque ed evitare problematiche ambientali quali ristagni, impaludamenti, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol.

4. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.

5. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle

rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE:

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP del Comune di Medicina in data 26/06/2018.

Autorizzazione Unica Ambientale

SOC. AGRICOLA BIOGAS IL MURELLO SS di Denis, Franco e Alessandro Sarti

Comune di Medicina - via Fiorentina n° 3780

ALLEGATO C

**matrice scarico di acque reflue domestiche sul suolo di cui al capo II del titolo IV della sezione
II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152**

Classificazione dello Scarico

Scarico in acque superficiali (fosso perimetrale all'impianto) classificato dal Comune di Medicina (BO) (visto il parere di ARPAE - ST di Bologna), "scarico di acque reflue domestiche" provenienti dal locale tecnico a servizio dell'attività di Impianto a Biogas.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- uno scarico di acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle aree dell'impianto (competenza amministrativa di ARPAE AACM. Vedi Allegato B al presente atto).

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Medicina (BO), tenuto conto del parere di ARPAE - ST di Bologna PG/2019/87840 del 04/06/2019, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, Prot. 11261 del 12/06/2019, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 12/06/2019 al PG/2019/92911. Tale parere é riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE:

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP del Comune di Medicina in data 26/06/2018.

Rif. Prot. n. 11957/2018
Pratica Suap n. 99/2018
Tit. 06 Cat. 09

A ARPAE-SAC
PEC:

Oggetto: Nulla osta ad autorizzare in AUA lo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche - Via Fiorentina n. 3964 – SOC. AGR. BIOGAS IL MURELLO S.S. DI DENIS, FRANCO ED ALESSANDRO SARTI.

IL RESPONSABILE SERVIZI ALLE IMPRESE

Vista la domanda PG N. 11957/2018 del 28/06/2018 presentata dal Sig. Sarti Denis, nato a Medicina (BO) il 31/12/1983 - C.F.: SRTDNS83T31F083O - in qualità di legale rappresentante della SOC. AGR. BIOGAS IL MURELLO S.S. DI DENIS, FRANCO ED ALESSANDRO SARTI, con sede legale a Medicina (BO) in Via Fiorentina n. 3780 – C.F.: 02980531202 – volta ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali, per l'impianto a Biogas della Società Agricola il Murello sito a Medicina(BO) in Via Fiorentina n. 3964;

Acquisita la valutazione tecnica di ARPAE –ST Imola (SINADOC 11326/2019) ns. prot. n. 10931/2019 del 08/06/2019;

Visto il D.Lgs. 152/2006, parte III e ss.mm.ii “Norme in materia ambientale”;

Vista la DGR 1053/2003 “Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

Vista la documentazione agli atti;

AUTORIZZA

il Sig. Sarti Denis, nato a Medicina (BO) il 31/12/1983 - C.F.: SRTDNS83T31F083O - in qualità di legale rappresentante della SOC. AGR. BIOGAS IL MURELLO S.S. DI DENIS, FRANCO ED ALESSANDRO SARTI, con sede legale a Medicina (BO) in Via Fiorentina n. 3780 – C.F.: 02980531202, ad immettere in acque superficiali acque reflue domestiche provenienti dall'attività di Biogas ubicata a Medicina (BO) in Via Fiorentina n. 3964;

E' fatto obbligo che:

- I sistemi di trattamento delle acque reflue siano dimensionati in conformità a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003 - tab. A, in relazione agli abitanti equivalenti dichiarati.
- Venga eseguita periodica pulizia del pozzetto degrassatore, della fossa Imhoff, del filtro batterico anaerobico e dei pozzetti di raccordo, ed ispezione. Lo smaltimento dei fanghi di supero prodotti dovrà essere effettuato tramite ditta specializzata ed autorizzata ai sensi del

D.Lgs. 152/06 e s.m.i. La documentazione di tali interventi e dell'avvenuto smaltimento dovrà essere mantenuta a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo.

- Qualora si utilizzino, venga prestata particolare cura nella gestione delle sostanze chimiche impiegate presso l'impianto (es, reagenti per le analisi del digestato). Queste devono essere stoccate in locale apposito e i residui non devono essere smaltiti nelle fognature, e /o acque superficiali, ma in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 parte IV e s.m.i, in quanto sono da considerarsi rifiuti;
- Il fosso di scolo, individuato quale corpo recettore degli scarichi, dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di manutenzione e pulizia per consentire il regolare deflusso delle acque scaricate.
- Non si effettuino scarichi diversi da quelli autorizzati.
- Venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi modifica che si intenda apportare allo scarico autorizzato ed al sistema di convogliamento delle acque di scarico, nonché di ogni variazione conseguente alle previsioni di cui all'art. 45 del Dlgs.152/2006.
- Il Titolare dello scarico deve verificare presso il Consorzio della Bonifica Renana, Ente gestore del corpo idrico ricettore (Canale di Medicina), la regolarità costruttiva ed idraulica dell'immissione richiedendo, se non già acquisita, la concessione consortile alla immissioni di acque reflue in Canale di Bonifica.
- Lo smaltimento delle acque non dovrà essere causa di inconvenienti ambientali né di inquinamenti ad eventuali falde freatiche superficiali.

Sono fatte salve, in ogni caso, eventuali ulteriori indicazioni e/o prescrizioni di A.R.P.A.E. – ST Imola.

Per quanto non previsto nella presente nulla osta e negli atti richiamati, trovano applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti dei terzi.

Il Comune si riserva di disporre in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente autorizzazione per violazione delle prescrizioni in essa contenute e/o delle norme vigenti.

Copia del presente nulla osta viene inviato ad ARPAE SAC ai fini dell'adozione di AUA.

IL RESPONSABILE SERVIZI ALLE IMPRESE
(Dott.ssa Jessica Torri)
Firmato digitalmente

RB

Autorizzazione Unica Ambientale

SOC. AGRICOLA BIOGAS IL MURELLO SS di Denis, Franco e Alessandro Sarti

Comune di Medicina - via Fiorentina n° 3780

ALLEGATO D

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del DPR 152/2006

Esiti della valutazione

In data 15/03/2019 al n. 23583, la SOC.AGRICOLA BIOGAS IL MURELLO SS ha provveduto ad inviare attraverso il sistema di Gestione Effluenti del portale della Regione Emilia-Romagna la comunicazione per l'utilizzo agronomico del digestato prodotti dalle seguenti strutture:

- Impianto di Digestione Anaerobica alimentato a Biomasse sito Comune di Medicina (BO), via Fiorentina n. 3964

L'ARPAE-AACM di Bologna in data 29/03/2019 al PG/2019/50719 ha ricevuto la comunicazione e in tale data ha provveduto a svolgere la valutazione sui contenuti dichiarati.

Visto che il Comune di Medicina non ha rilevato nulla di ostativo alla dichiarazione presentata.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto è obbligata al rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici.
2. L'utilizzo agronomico del digestato, solido o liquido, dovrà avvenire inoltre nel rispetto dell'atto di indirizzo di cui alla Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51 del 26/07/2011 riguardo all'utilizzazione agronomica del residuo del processo di fermentazione (digestato) in terreni non dedicati alla produzione di foraggio rientrante nel ciclo di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano, produzione a Denominazione di Origine Protetta.
3. Così come previsto dal Regolamento Regionale n.3 del 15/12/2017, le informazioni previste per la comunicazione di utilizzazione agronomica devono essere aggiornate ogni cinque anni, con valenza di autocontrollo, anche quando la comunicazione è inserita nel procedimento di

autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al DPR n. 59 del 2013 e in questo caso il termine di 5 anni riparte; i rinnovi e le modifiche hanno effetto immediato ai fini della disciplina della Comunicazione, ferma restando la possibilità da parte dell'autorità competente di richiedere chiarimenti o integrazioni entro 30 giorni dall'invio della comunicazione.

4. Se la modifica della comunicazione comporta anche una modifica su altri procedimenti compresi in AUA, l'azienda deve valutare tali modifiche in relazione alle norme relative agli altri titoli abilitativi e matrici ambientali e, si applicano le disposizioni di cui al DPR n. 59 del 2013.
5. La società/ditta Titolare dell'impianto è tenuta a comunicare l'avvenuta variazione, inviando tramite PEC gli estremi di detta comunicazione ad ARPAE-AACM di Bologna.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.